



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013;

VISTO in particolare l'art. 3 del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca le funzioni già riconosciute all'ASSI, prima UNIRE, soppressa a norma dell'art. 23- quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e segnatamente l'art. 16 rubricato "*Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTI la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019";

VISTA la direttiva del Ministro n. 983 del 24 gennaio 2017 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2017 registrata alla Corte dei Conti al n. 136 in data 17 febbraio 2017;

VISTA la direttiva del capo Dipartimento prot. n. 478 del 15 febbraio 2017, registrata all'Ufficio centrale di bilancio con visto n. 252 del 24 febbraio 2017;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016 registrato alla Corte dei Conti il 7/09/2016 al n. 2303 con cui, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, al dott. Francesco Saverio Abate è stato affidato l'incarico di direttore generale della direzione PQAI;

VISTO il decreto n. 90297 del 10 dicembre 2014 con il quale alla dott.ssa Paola Finizio è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio dirigenziale di seconda fascia PQAI VIII – "*Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse*", nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, registrato alla Corte il 24 dicembre 2014 con n. 4574;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 rubricato “*Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art. 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*” e segnatamente l’art. 12;

VISTO altresì il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”,

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTI i vigenti Regolamenti delle corse al trotto, galoppo in piano professionisti e galoppo in piano dilettanti ed ostacoli;

VISTI gli artt. 7 e seguenti del Regolamento delle corse al trotto, art. 69 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo in piano e art. 98 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo ostacoli che disciplinano modalità e condizioni in base alle quali le società di corse possono chiedere ed ottenere l’autorizzazione a svolgere l’attività di organizzazione delle corse (*rectius* riconoscimento per il trotto);

VISTO l’art. 2 del precitato decreto legislativo n. 449/1999 ai sensi del quale l’Unire contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi;

VISTA, al riguardo, la determinazione del Segretario generale Unire n. 3400 del 1° agosto 2005, ratificata con deliberazione n. 4/2008, con cui sono stati definiti i criteri generali per la determinazione del finanziamento in favore delle società di corse articolato secondo la tripartizione “impianti”, “corse” e “riprese televisive” (*cd modello Deloitte*);

VISTO il parere in data 10 dicembre 2014 n. 03951 con il quale il Consiglio di Stato ha qualificato il rapporto tra il Mipaaf e le società di corse in termini di “*accordo sostitutivo nell’ambito della disciplina di cui all’art.11 della legge 241 del 1990*”, configurando altresì le erogazioni economiche in favore delle società medesime in termini di “*sovvenzione*”;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 47248 del 1° luglio 2015 con cui l’Agenzia delle entrate si è espressa sulla richiesta di parere formulata dal Ministero (prot. n. 2099 del 15/1/2015) in ordine al regime fiscale applicabile alle erogazioni in favore delle società di corse, manifestando l’avviso - mutuato dalla sentenza della Cassazione, sez. penale, n. 4151/2015 - secondo cui tali somme espressamente qualificate dalla legge come “*finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi*” (*articolo 2, comma 1, d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 449*), assumono rilevanza agli effetti dell’IVA;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 681 del 23/2/2016 recante “*Criteri generali per l’erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi*” registrato dalla Corte dei Conti al n. 711 del 24/3/2016;

VISTO altresì il decreto del Ministro n. 96247 del 27/12/2016 recante “*Modifiche all’art. 14, comma 2, del Decreto ministeriale n. 681 del 23 febbraio 2016*” registrato dalla Corte dei Conti al n. 165 del 28/2/2017 ed in particolare l’art. 2 secondo cui “*sono confermati per l’anno 2017 i criteri generali di erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse in vigore sino al 31.12.2016*”;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

POSTA pertanto la necessità di adottare la disciplina di erogazione del finanziamento alle società di corse per l'anno 2017 ai sensi del precitato art. 2 del d.lgs. 449/1999;

ATTESO che le Associazioni rappresentative delle società di corse, con verbale in data 24 aprile 2017, nell'obiettivo di pervenire ad una semplificazione della disciplina del rapporto che ne assicuri una maggiore coerenza con le proprie necessità di impresa, hanno manifestato la propria disponibilità ad addivenire alla sottoscrizione di un accordo sostitutivo ex art. 11 della legge n.241/1990 proponendo a tal fine di fare riferimento alle condizioni contrattuali già stabilite con decreto n. 53561 del 28/7/2015 per il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2015;

PRESO ATTO altresì dell'adesione a tale proposta della generalità delle società di corse, come da verbale in data 20 giugno 2017;

TENUTO CONTO della relazione istruttoria dell'Ufficio PQAI VIII del 28 giugno 2017 al prot.n. 50466;

VALUTATO che la semplificazione della disciplina del rapporto proposta dalla società di corse, comunque aderente alle conclusioni del Consiglio di Stato di cui al parere n.3951/2014 nonché e-alle indicazioni contenute nel precitato decreto n. 96247/2016, consente di realizzare una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO del calendario delle corse per l'anno 2017 come definito con decreto n. 32625 del 21.4.2017 e sue modifiche ed integrazioni, nonché dei decreti nn. 97129/2016, 9268/2017, 15760/2017 e 23869/17 con i quali è stato adottato rispettivamente il calendario delle corse relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017 e ritenuto di dover fare ad essi riferimento ai fini della determinazione dei parametri della stagionalità e densità delle corse previsti dal predetto modello *Deloitte*;

TENUTO CONTO altresì che, per la società titolare della gestione dell'ippodromo di Casarano, il sistema di finanziamento di cui al precitato modello *Deloitte* ha trovato applicazione in via derogatoria, con parametrizzazione della sovvenzione al solo periodo di attività di corsa, condizione alla quale risulta essere stato subordinato il riconoscimento della medesima società, giusta disponibilità da questa manifestata con nota prot. n. 66640/2010;

RITENUTO che, nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità, detta deroga debba essere confermata permanendo le ragioni di contenimento della spesa che a suo tempo l'hanno motivata, come indicate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 135/2009;

VISTE le disponibilità sul capitolo n. 2297 PG 1 e 2 "*Sovvenzioni alle Società di corse per la gestione di impianti e riprese televisive*" Missione 9 -Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione Azione 5 -interventi a favore del settore ippico, esercizio finanziario 2017; pari ad euro 45.891.000,00;

TENUTO CONTO della necessità di dover dare esecuzione all'ordinanza ex art. 702 bis cpc del 01/12/2016 emessa dal Tribunale civile di Roma su ricorso n. RG 75080/2015 in favore della Società



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

Ippodromo dei Fiori, disponendo il relativo pagamento, per un importo di euro 52.272,83 a valere sulle risorse del predetto capitolo 2297 PG 1 e 2

DECRETA

Articolo unico

1. Per l'anno 2017 il finanziamento alle società di corse è disciplinato in via pattizia secondo le disposizioni di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento (All. 1).
2. Alla copertura degli oneri connessi alla stipula dei contratti con le società di corse si provvederà a valere sulle disponibilità presenti sul capitolo n. 2297 PG 1 e 2 "esercizio finanziario 2017, al netto degli importi necessari a dare esecuzione all'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Roma di cui in premessa.
3. La dott.ssa Paola Finizio, nella qualità di dirigente dell'Ufficio PQAI VIII, è delegata a sottoscrivere gli accordi sostitutivi con le società di corse in nome e per conto del Ministero.

Il presente atto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Il direttore generale

Francesco Saverio Abate

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

ALL. 1

**SCHEMA DI ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MIPAAF E LE
SOCIETA' DI CORSE PER L'ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ... del mese di giugno, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge

tra

il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, con sede in Roma - Via XX Settembre n. 20, di seguito indicato come "Ministero", C.F. 97099470581, che interviene nel presente atto nella persona dott.ssa Paola Finizio, nella qualità di dirigente dell'Ufficio PQAI VIII della Direzione per la promozione della qualità agroalimentare, giusta delega di cui al decreto n. 2017, domiciliata per la carica presso la sede del Ministero,

e la Società con sede legale in, -..... in persona del rappresentante legale, in qualità di Società titolare della gestione dell'**ippodromo** (di seguito, per brevità, anche solo "Società") domiciliata ai fini del presente atto presso la propria sede legale

(Ministero e la Società sono, in seguito, congiuntamente denominate le "**Parti**" e, ciascuna di esse, una "**Parte**")

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato d.lgs. n. 449/1999 l'UNIRE, ora Ministero, organizza le corse dei cavalli e contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la remunerazione dei servizi resi;
- che con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 681 del 23/2/2016 registrato dalla Corte dei Conti al n. 711 del 24/3/2016 sono stati definiti i "*Criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle Società di corse e per la classificazione degli ippodromi*";
- che il decreto del Ministro n. 96247 del 27/12/2016, registrato dalla Corte dei Conti al n. 165 del 28/2/2017, nel differire al 1° gennaio 2018 l'operatività del citato decreto n. 681/2016, all'art. 2 ha confermato "*per l'anno 2017 i criteri generali di erogazione delle sovvenzioni in favore delle Società di corse in vigore sino al 31.12.2016*";
- che in aderenza a tale indicazione, la disciplina del finanziamento alle Società di corse deve quindi per il 2017 conformarsi ai criteri di cui al modello definito con determinazione del Segretario generale Unire n. 3400 del 1° agosto 2005 cd modello *Deloitte*;
- che, con parere in data 10 dicembre 2014 n. 03951, il Consiglio di Stato ha qualificato il rapporto tra il Mipaaf e le Società di corse in termini di "accordo sostitutivo nell'ambito della disciplina di cui all'art.11 della legge 241 del 1990", configurando altresì le erogazioni economiche in favore delle Società medesime in termini di "sovvenzione";
- che con nota acquisita al prot. n. 47248 del 1° luglio 2015 l'Agenzia delle entrate si è espressa in ordine al regime fiscale applicabile alle erogazioni in favore delle Società di corse, manifestando l'avviso secondo cui dette erogazioni assumono rilevanza agli effetti dell'IVA;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

CONSIDERATO

- che le Associazioni rappresentative delle Società di corse, con verbale in data 24 maggio 2017, nell'obiettivo di pervenire ad una semplificazione della disciplina del rapporto che ne assicuri una maggiore coerenza con le proprie necessità di impresa, hanno manifestato la disponibilità ad addivenire alla sottoscrizione di un accordo sostitutivo ex art. 11 della legge n. 241/1990 proponendo a tal fine di fare riferimento alle condizioni contrattuali già stabilite con decreto n. 53561 del 28/7/2015 per il periodo 1° agosto – 31 dicembre 2015;
- che tale proposta ha trovato la condivisione della unanimità delle Società di corse intervenute nella riunione del 20 giugno 2017;
- che un intervento di semplificazione della disciplina del rapporto appare rispondente alle esigenze di maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, comunque assicurandone la conformità alle conclusioni del Consiglio di Stato di cui al parere n. 3951/2014, nonché alle indicazioni contenute nel precitato decreto ministeriale n. 96247/2016;
- che l'Amministrazione, in considerazione dell'ulteriore riduzione dello stanziamento destinato al finanziamento delle Società di corse per l'anno 2017, si è impegnata a destinare alle stesse le ulteriori risorse che si renderanno disponibili sul capitolo di pertinenza nel medesimo esercizio;

tutto ciò premesso e considerato le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

Premesse

1. Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 il finanziamento in favore delle Società di corse titolari di ippodromi inseriti nel calendario nazionale delle corse è disciplinato, ai sensi dell'art. 11, della legge n.241/1990, alle condizioni contrattuali di cui agli articoli che seguono.
3. Le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento delle Società di Corse per l'anno 2017 sono ripartite tra le seguenti voci:
 - a) Sovvenzione Impianti: 33.400.000,00 milioni di euro;
 - b) Sovvenzione Riprese Televisive: 6.900.000,00 milioni di euro;
 - c) Sovvenzione Corse: 5.588.000,00 milioni di euro.
4. L'Amministrazione si riserva di apportare variazioni compensative nella ripartizione dello stanziamento di cui al comma 3 in ragione delle risorse necessarie alla integrale copertura della sovvenzione impianti e riprese televisive, determinati secondo la disciplina di cui all'art. 3, comma 2.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

Art. 2

Oggetto e obblighi

1. Il Ministero in relazione alla gestione dei servizi relativi all'organizzazione delle corse assegnate all'ippodromo di _____ per il periodo 1° gennaio -31 dicembre 2017 secondo calendario nazionale 2017, ivi compresi i servizi relativi all'attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime corse, riconosce alle stessa, ai sensi di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 449/1999, il finanziamento secondo la disciplina di cui al successivo art. 3.
2. Sono a carico della Società tutte le spese, gli oneri e i rischi agli stessi relativi e/o connessi agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dei servizi di cui al comma 1.
3. In particolare la Società ha l'obbligo di:
 - a) rispettare le disposizioni del Ministero circa la programmazione annuale delle riunioni di corse;
 - b) assicurare, in relazione alle corse in svolgimento presso l'ippodromo, l'accettazione delle scommesse sul campo;
 - c) attendere con diligenza all'andamento tecnico della gestione delle corse, curando la completa e costante efficienza e messa in sicurezza dei servizi alla stessa inerenti anche nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dal Ministero, alla data di sottoscrizione del presente accordo;
 - d) non modificare, senza il preventivo consenso del Ministero, aree dell'ippodromo o ad esso inerenti specificamente destinate all'attività ippica come previsto dal presente accordo e risultanti dalle planimetrie e descrizioni analitiche agli atti dell'Amministrazione e dalla stessa validate. In nessun caso le aree e gli immobili del comprensorio potranno essere utilizzate per usi che possano in qualsiasi modo ledere e/o compromettere l'immagine del Ministero e/o dell'ippica in generale;
 - e) attendere con diligenza alla gestione sia sotto il profilo tecnico che sotto quello amministrativo in modo che sia comunque assicurato il buon andamento di tutti i servizi connessi all'esercizio delle corse;
 - f) fornire al Ministero ogni supporto specificatamente finalizzato all'ordine pubblico, alla sicurezza ed alla regolare gestione e svolgimento delle corse, ivi compresi il controllo degli accessi e delle presenze in determinate aree degli ippodromi, anche attraverso controlli di natura telematica adeguati alle dimensioni dell'ippodromo, osservando le prescrizioni e le direttive dallo stesso Ministero emanate a tali fini;
 - g) provvedere alla manutenzione ordinaria dell'ippodromo e dei relativi impianti, servizi ed attrezzature, nonché agli aggiornamenti tecnici necessari, in modo da assicurare la piena efficienza e funzionalità tecnica degli impianti e servizi, l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza e di igiene e le condizioni statiche di conservazione e di decoro delle altre parti dell'ippodromo;
 - h) osservare e far osservare i Regolamenti delle corse nonché le disposizioni emanate dal Ministero in materia di organizzazione delle corse;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

- i) assumere tutte le iniziative che portino ad uno sviluppo dell'occupazione nel settore ippico, anche sulla base delle prescrizioni all'uopo emanate dal Ministero;
- j) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e prestatori d'opera, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- k) assicurare l'osservanza di tutte le disposizioni di legge (ivi comprese quelle relative agli obblighi previdenziali) e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al settore, relative ai prestatori d'opera;
- l) procedere alla tempestiva segnalazione al Ministero delle eventuali violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, anche in ordine all'adempimento degli obblighi previdenziali e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili di cui la Società dovesse venire a conoscenza circa i lavoratori interessati dall'attività dell'ippodromo;
- m) comunicare al Ministero ogni variazione della forma societaria, nonché l'ingresso di nuovi soci nella compagine sociale e/o il recesso di quelli presenti alla data di sottoscrizione del presente atto.
- n) osservare e far osservare anche a terzi per quanto di competenza della Società le norme legislative e regolamentari, di igiene e prevenzione, nonché tutte le disposizioni emanate dal Ministero e/o dalle autorità competenti atte a garantire la regolarità e la trasparenza dell'attività delle corse;
- o) svolgere, in ambito locale, attività di promozione e pubblicità delle corse.

Art. 3

Finanziamento

1. La Società, in qualità di gestore dell'ippodromo di _____, con il presente atto accetta espressamente che il finanziamento dei servizi resi per lo svolgimento dell'attività ippica per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017 avvenga secondo le voci e le modalità di seguito indicate:
 - a) sovvenzione impianti;**
 - b) sovvenzione riprese TV;**
 - c) sovvenzione corse.**
2. La **sovvenzione impianti** è determinata dal prodotto tra il punteggio complessivo assegnato all'ippodromo, risultante dalla scheda tecnica relativa all'ippodromo stesso riportata all'allegato A del presente accordo, e il valore del punto stabilito nell'importo di euro oltre IVA (*importo da determinarsi, al completamento dell'istruttoria per la definizione delle schede tecniche, in ragione del rapporto tra stanziamento e numero di punti complessivi*).
3. La Società conferma l'attualità della scheda tecnica di cui all'allegato "A" del presente accordo definita, secondo il modello di cui alla determinazione n. 3400/2006, sulla base dei dati al 1° gennaio 2017 nonché delle dichiarazioni e perizie presentate dalla stessa all'Amministrazione relativamente ai dati e ai



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

parametri in essa riportati, impegnandosi a comunicare ogni variazione dei dati fisici dell'impianto o dei dati relativi all'allenamento (piste, numero box e percentuale di occupazione, impianti tecnici, in genere) che possano determinare livelli di servizio inferiori a quelli risultanti dalla scheda medesima e, pertanto, una corrispondente riduzione del finanziamento.

4. Nelle ipotesi di interruzione dell'attività di corse assegnata, la sovvenzione impianti è parametrata alla durata effettiva del periodo di attività; nelle ipotesi di sospensione dell'attività stessa la sovvenzione impianti è ridotta in funzione delle conseguenti variazioni dei parametri di stagionalità e densità delle corse.
5. Resta ferma la determinazione della **sovvenzione riprese televisive** secondo le disposizioni di cui alle determinazioni n. 106 del 7 settembre 2006 (Standard e prescrizioni tecniche per l'attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle corse -allegato deliberazione n. 106/2006) e n. 4074 del 10 marzo 2006 (Determinazione corrispettivo riprese televisive), allegate al presente accordo come parte integrante dello stesso (allegati B e C).
6. La **sovvenzione corse** è determinata attraverso la ripartizione dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), parametrato al volume delle scommesse sui totalizzatori raccolte: a) nelle giornate in cui sono disputate corse presso l'ippodromo attraverso lo sportello di gioco per il quale la *Società di Corse* è titolare di concessione *ex lege* (cd. "Quota interna"); b) attraverso gli sportelli dei punti di accettazione scommesse esterni all'ippodromo (cd. "Quota esterna"). L'esatta quantificazione è determinata a consuntivo nei limiti delle risorse destinate a tale specifica voce di finanziamento. Le predette disponibilità sono destinate nella misura del 60% alla remunerazione della Quota esterna e del 40% della Quota interna e sono ripartite tra le *Società di Corse*, attraverso l'applicazione di una percentuale fissa, identica per tutte, sui volumi di scommesse raccolte dall'ippodromo sui totalizzatori.
7. L'Amministrazione si impegna a riconoscere alla Società ulteriori erogazioni, sotto forma di incremento proporzionale dell'importo del valore del punto previsto per il Finanziamento Impianti, nell'ipotesi in cui, nel corso di esercizio, intervengano variazioni in aumento degli stanziamenti iscritti al capitolo 2297 PG 2 destinati al finanziamento delle Società di Corse per l'esercizio 2017.
8. La Società non potrà vantare alcun diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del finanziamento anche nell'eventualità di modifiche all'ippodromo o agli impianti in esso contenuti.

Art. 4

Fatturazione e pagamento

1. La fatturazione delle sovvenzioni di cui al precedente articolo 3 è effettuata, per la voce di cui al comma 1, punto a) con cadenza mensile, a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di riferimento e per la voce di cui al punto b) con cadenza mensile a partire dal 1° giorno successivo a quello di comunicazione dell'esito positivo delle verifiche degli standard di qualità delle immagini a cura della



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

Commissione all'uopo preposta e secondo le modalità riportate da ultimo nella circolare DGPQAI n. 56727/2016.

2. Per la voce di cui al punto c) dell'art. 3, comma 1, è riconosciuta a titolo di acconto, entro il mese di ottobre 2017, previa fatturazione, una anticipazione pari al 60% dell'importo maturato al titolo di sovvenzione corse nell'anno 2016; la fatturazione del saldo è consentita a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione, entro il 31 gennaio 2018, dell'importo spettante alla Società a norma dell'art. 3, comma 5.
3. Il pagamento della sovvenzione è disposto entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica di cui alla legge n. 244/ 2007 indirizzata all'Ufficio PQAI VIII identificato con codice univocoWG8JOR.
4. In caso di ritardato pagamento la Società avrà la facoltà di richiedere all'Amministrazione il pagamento degli interessi di mora nella misura legale restando in ogni caso esclusa, stante la natura dell'erogazione, l'applicabilità del dlgs 231/2002.
5. A fronte di crediti a qualsiasi titolo vantati dal Ministero nei confronti della Società, anche se formalmente contestati, il Ministero potrà effettuare la compensazione ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. con le somme di cui la Società sia creditrice relativamente al presente accordo, fermo restando che, nel caso in cui la contestazione formale riguardi errori palesi e documentabili circa la sussistenza e/o l'ammontare del credito vantato dal Ministero, le parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente al fine di correggere l'errore e conseguentemente conciliare la questione. Qualora le parti non addivenissero alla definizione della questione entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insorgere della stessa, resta ferma la facoltà del Ministero di effettuare le compensazioni previste nel presente comma.
6. Al fine di rendere trasparenti e documentabili le operazioni finanziarie connesse alla sovvenzione, la Società si impegna a dare comunicazione del conto corrente dedicato sul quale intende ricevere i pagamenti del Ministero, nonché ad utilizzare strumenti di incasso e pagamento quali bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei ad assicurare comunque la trasparenza delle operazioni.

Art. 5

Attività di ripresa televisiva delle corse e diritti di immagine

1. La Società è tenuta ad impiegare tutte le strutture - tecniche ed immobiliari - e le risorse umane necessarie al corretto espletamento del servizio di ripresa delle immagini televisive delle corse.
2. Per lo svolgimento di tale attività, la Società si impegna a non variare le dotazioni e le attrezzature tecniche di ripresa e regia sul campo per le quali con decreto n... del è stata attribuita la fascia di remunerazione, assicurandone l'utilizzo al fine di garantire il rispetto dei relativi standard di qualità delle immagini.
3. Il mancato rispetto degli standard di cui all'allegato "B" comporta l'attribuzione del finanziamento previsto per la fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza ove risultino rispettati gli standard per questa previsti.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

Art. 6

Multe ed entrate

1. La Società si obbliga a prestare ogni collaborazione necessaria al Ministero affinché quest'ultimo possa pervenire al realizzo degli importi dovuti a norma dei vigenti regolamenti delle corse a titolo di sanzione pecuniaria, nonché ad attenersi alle disposizioni in materia di versamento delle iscrizioni da ultimo impartite con circolare DGPQAI n. 52678/2016.

Art. 7

Verifiche, controlli, ispezioni

1. Durante il periodo di vigenza del presente accordo il Ministero esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sulla Società, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività oggetto di finanziamento.
2. Il Ministero, anche attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso presso l'ippodromo, al fine di verificare la correttezza della gestione tecnica ed amministrativa delle corse e degli impianti ed i livelli di servizio assicurati.
3. Per le esigenze di verifica del corretto utilizzo delle erogazioni pubbliche in favore della Società il Ministero effettua controlli a campione disposti in qualsiasi momento su atti e documenti riferiti ai costi di esercizio sostenuti dagli ippodromi. E comunque fatto obbligo alla Società di trasmettere al Ministero, entro il termine del 30 settembre, copia del bilancio dell'ultimo esercizio.
4. La Società è tenuta a prestare al Ministero tutta la collaborazione necessaria a consentire l'agevole espletamento delle attività di cui al presente articolo.

Art.8

Sicurezza

1. Le Società si impegna a garantire la sicurezza e la perfetta efficienza delle strutture dell'ippodromo, nonché la corrispondenza delle stesse ai parametri minimi di cui alla delibera UNIRE n. 84 del 14 aprile 2006 così come modificata dalla deliberazione ASSI n. 59 del 1° agosto 2012.

Art. 9

Sponsorizzazioni

1. Salvo il rispetto dei vincoli eventualmente imposti da leggi e/o regolamenti, anche locali, la Società riconosce al Ministero il diritto di esporre nel 30% (trenta per cento) delle aree destinate a sponsorizzazione ed oggetto di riprese televisive la pubblicità di ditte, marchi e/o loghi dallo stesso Ministero indicati, senza alcun obbligo di corrispettivo, impegnandosi la medesima Società a fare tutto quanto necessario per permettere l'esercizio di detto diritto, restando inteso che le Parti manifestano i reciproci intenti di definire un piano per l'allocazione delle aree di reciproca competenza. In tale ambito, fermo restando l'onere della Società relativo alla disponibilità degli spazi e delle relative



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

strutture, il Ministero sosterrà le spese eventualmente necessarie al fine di consentire la sponsorizzazione, quali materiali, stampa, pannelli ecc..

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, la sponsorizzazione delle corse è subordinata alla preventiva approvazione del Ministero.

Art.10

Sanzioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 12 e 13, nel caso di violazione, accertata secondo quanto di seguito precisato al comma 2, di uno degli obblighi di cui ai precedenti articoli, non imputabile al Ministero e/o a forza maggiore e/o a caso fortuito, il Ministero si riserva la facoltà di comminare una sanzione pecuniaria graduabile, a seconda della gravità dell'inadempimento medesimo, tra l'1% (uno per cento) e il 2% (due per cento) dell'ammontare del finanziamento impianti annuo.
2. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, dovranno essere contestati preventivamente dal Ministero alla Società, per iscritto, a mezzo pec; la Società ha la facoltà di comunicare le proprie osservazioni e/o deduzioni al Ministero nel termine massimo di 20 (venti) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili secondo il motivato giudizio del Ministero, ovvero non vi sia stata risposta da parte della Società o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Società le sanzioni come sopra indicate.
3. Nel caso di più violazioni o di violazioni ripetute, accertate come sopra, non imputabili al Ministero e/o a forza maggiore e/ o a caso fortuito, l'importo dovuto a titolo di sanzione sarà determinato in ragione di una percentuale variabile - a seconda della gravità - tra il 3% (tre per cento) ed il 5% (cinque per cento) dell'ammontare del finanziamento annuo.
4. La Società con la sottoscrizione del presente accordo autorizza, sin da ora, la compensazione legale delle somme dovute dalla Società stessa a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 con le somme che il Ministero eroga a titolo di finanziamento per i servizi resi.
5. In caso di mancato pagamento delle sanzioni previste nel presente accordo, ove non fosse possibile procedere alla compensazione, il Ministero si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione versata dalla Società, di cui al successivo articolo 16.
6. In ogni caso, il Ministero potrà applicare alla Società di corse sanzioni sino a concorrenza, nella vigenza del presente accordo, della misura massima complessiva pari al 8% (otto per cento) dell'ammontare del finanziamento annuo salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni e salva la risoluzione del presente accordo nel caso in cui tale limite venga raggiunto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

Art. 11

Cauzione

1. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi a carico della Società, la stessa si impegna a prestare idonea garanzia nelle forme di cui all'art. 1, lettere b) e c) della legge n. 348/1982, per un importo commisurato all'10% del finanziamento impianti.
2. La garanzia deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, pena la risoluzione dello stesso.
3. Alla scadenza del presente accordo, ovvero alla cessazione della sua efficacia, in caso di recesso ai sensi del successivo articolo 13, comma 1, lett. a) e b), e comunque all'adempimento di tutte le obbligazioni ivi stabilite, il Ministero restituirà alla Società la cauzione non escussa.
4. In caso di riduzione, per qualunque causa della cauzione, la stessa dovrà essere reintegrata nel termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla comunicazione di richiesta che verrà trasmessa in forma scritta dal Ministero.

Art. 12

Risoluzione

1. Il presente accordo è risolto di diritto in caso di revoca del provvedimento di riconoscimento della Società ai fini dello svolgimento dell'attività di corse.
2. In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec per porre fine all'inadempimento, il Ministero ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'accordo ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. e di incamerare la cauzione.
3. In ogni caso, si conviene che il Ministero, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con dichiarazione da comunicarsi alla Società a mezzo pec, il presente accordo nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertata giudizialmente l'inidoneità della Società a gestire l'ippodromo;
 - b) nel caso di mancato reintegro, entro i termini stabiliti al precedente articolo 11 della cauzione, in qualsiasi modo prestata;
 - c) nel caso di esito positivo degli accertamenti antimafia ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m. recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13*".
4. In tali ipotesi, il Ministero potrà ritenere definitivamente la cauzione, nonché potrà procedere nei confronti della Società per il risarcimento del danno, senz'altro revocando le eventuali giornate di corse assegnate e non ancora disputate e il relativo finanziamento.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

Art. 13

Recesso

1. La Società si riserva il diritto di recedere dal presente accordo allorché ritenga di non poter più proseguire nell'attività di corse. L'efficacia del recesso è subordinata alla verifica del puntuale adempimento, da parte della Società, di tutti gli obblighi prescritti dal presente accordo sino alla data del recesso. La volontà di recedere potrà essere manifestata, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Ministero a mezzo pec.
2. Il Ministero ha diritto di recedere dal presente accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con pec nei seguenti casi:
 - a) qualora venga revocata la delega all'esercizio delle scommesse al totalizzatore;
 - b) qualora avvengano rilevanti mutamenti normativi e/o regolamentati relativi ai compiti e/o competenze e/o attribuzioni del Ministero;
 - c) nel caso di mancato svolgimento di anche una sola giornata di corsa e/o delle relative operazioni ad essa propedeutiche per deliberata ed autonoma decisione della Società, nonché per fatti alla stessa imputabili e, comunque, con la sola ed esclusiva eccezione dei casi espressamente autorizzati dal Ministero, nonché dei casi in cui il mancato svolgimento delle corse ippiche sia dovuto a forza maggiore e/o a caso fortuito;
 - d) qualora la Società sia assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale che proponga il fallimento, lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;
 - e) qualora taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati a misure previste dalla normativa contro la criminalità organizzata.
3. In caso di recesso del Ministero, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il finanziamento e le condizioni previste nel presente accordo, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art. 14

Foro competente

1. Per tutte le controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

Art.15

Efficacia dell'accordo

1. L'efficacia del presente contratto è condizionata sospensivamente alla sua approvazione da parte dell'organo competente ed all'esame positivo degli organi di controllo.

Art. 16

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese del presente accordo, ad eccezione di quelli che fanno carico al Ministero per legge.

Art. 17

Trattamento dei dati

1. La Società si assoggetta al trattamento dei dati da parte del Ministero ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 (Codice della Privacy), per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 18

Clausola finale

1. Nessun accordo od intesa che modifichi od estenda il presente accordo sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente accordo e sia sottoscritto da tutte le Parti o dai rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati, né qualsiasi successiva condotta delle Parti potrà comportare una modifica od estensione del presente accordo.
2. Qualora qualsiasi clausola del presente accordo dovesse essere ritenuta nulla, tale vizio non importerà la invalidità delle restanti clausole del presente accordo, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

Per la Società

Per il Ministero

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della Società dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 2 Oggetto e obblighi, art. 3 Finanziamento, art. 4 Fatturazione e pagamento, art. 6 Multe ed entrate, art. 7 Verifiche, controlli, ispezioni, art. 10 Sanzioni amministrative, art. 11 Cauzione; art. 12-Risoluzione; art. 13 -Recesso; art. 18 -Clausola finale.

Roma, li _____